

OSSERVAZIONI ED INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE IN PIEMONTE DEL D.LGS. 117/2008 IN RELAZIONE ALLA L.R. 69/1978, PER LE CAVE E PER LE MINIERE

1. PREMESSA

Il Dlgs 30 maggio 2008 n. 117 attua la direttiva 2006/21/CE, la quale modifica la precedente direttiva 2004/35/CE. Il Dlgs norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva in genere, sfridi o materiali associati.

Non tutti i rifiuti derivanti dall'attività estrattiva ricadono nel nuovo decreto; tre sono le condizioni previste che ne definiscono l'applicabilità, prima di tutto la provenienza, che deve essere da attività estrattiva; sono infatti qualificabili rifiuti di estrazione i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave.

Per l'applicabilità del decreto occorrono inoltre le seguenti ulteriori condizioni di collocazione:

- all'interno del sito: l'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore. Nel caso di miniere, il sito comprende le relative pertinenze.

- nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione: qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.

Le condizioni sopra richiamate sono fondamentali in quanto, dovendo definire i rapporti e la portata del decreto con il DLgs 152/2006, va ricordato che l'art. 185 di quest'ultimo, che limita il campo di applicazione del nuovo testo unico in materia ambientale, esclude specifiche categorie di rifiuti (comma 1, lettera b) punto 4), tra le quali:

4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave.

Il medesimo articolo del DLgs 152/2006 esclude tale tipologia di rifiuti solo nel caso in cui essa sia disciplinata da altre disposizioni normative, in grado di assicurare la tutela ambientale e sanitaria.

Il DLgs 117/2008 (in seguito decreto) si pone pertanto come disciplina speciale relativa ai rifiuti dell'attività estrattiva, come sopra definiti.

Le norme dettate dal decreto si applicano pertanto a tutti i rifiuti prodotti dalle attività estrattive di cava e di miniera, anche se l'impatto pratico sulle cave è limitato, sia per la tipologia sostanzialmente semplice dei rifiuti prodotti che, di fatto, per le cave sono essenzialmente riferibili alle seguenti tipologie (sterili di copertura (cappellaccio), terreno vegetale, sterili presenti nella cava, materiale posto a discarica, limi di frantumazione, ecc...), sia perché nella maggior parte dei casi non è, come si vedrà nel seguito, necessaria specifica procedura di autorizzazione.

A conferma di quanto sopra espresso relativamente alla specificità del decreto, come più avanti specificato, l'autorità competente a svolgere i nuovi compiti non è quella alla quale competono o sono demandate le funzioni amministrative e di controllo in materia di rifiuti, bensì quella alla quale sono state affidate dallo Stato, ovvero delegate dalla regione, le competenze in materia di attività estrattive.

Le competenze, che derivano dall'applicazione del decreto, sono pertanto afferenti alle Strutture provinciali e regionali, preposte alle attività amministrative e tecniche relative alle cave e alle miniere, nonché ai comuni.

2. APPLICAZIONE DEL DECRETO ALLE CAVE E ALLE MINIERE, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Le finalità generali del decreto, espresse all'art. 1, sono relative alla definizione delle misure, delle procedure e delle azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.

Si pone ora l'attenzione sulle esclusioni dall'ambito di applicazione del decreto e sulle specifiche per le quali l'interesse applicativo del medesimo, in merito alle cave, è più rilevante.

In particolare il comma 2 dell'art. 2 definisce la seguente esclusione:

c) l'inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee quali definiti all'articolo 104, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 152 del 2006», nei limiti autorizzati da tale articolo;

Per effetto dell'esclusione di cui sopra diventa evidente che il reinserimento delle acque di lavaggio di materiali inerti in laghi di cava, o in altre acque pubbliche, non rientra nell'applicazione del decreto; l'autorizzazione in merito rimane pertanto a procedura autorizzativa invariata (art. 104 del DLgs 152/2006).

Pertanto, solo le vasche o i bacini di decantazione e sedimentazione delle acque di lavaggio dei materiali inerti estratti saranno sempre da considerare "strutture di deposito di rifiuti di estrazione" (di cui si parlerà in seguito), qualunque sia poi la destinazione finale della frazione solida.

È poi fondamentale, in relazione alle competenze derivanti dalla l.r. 69/1978 e s.m.i., l'esclusione definita ai commi 2 e 3 dell'art. 2, che si riporta integralmente:

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto e rimangono assoggettati alla disciplina settoriale in vigore:

- omissis -

3. Ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata derivanti dalle operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonché ai rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba non si applicano gli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 3, 12, 13, comma 6, 14 e 16, a meno che detti rifiuti siano stoccati in una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A.

Da un'interpretazione consolidata, anche in relazione alla lettura dei successivi articoli del decreto, in particolare dell'articolo 7, ne discende pertanto, per i rifiuti relativi alle cave, quanto segue:

- Non è prevista l'autorizzazione per le "strutture di deposito dei rifiuti di estrazione" alla condizione espressamente definita dal sopra espresso comma che i medesimi rifiuti non siano stoccati in una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A.

Da tale esclusione discendono gli altri articoli del decreto da non applicare per i rifiuti delle cave:

- l'art. 8 (Partecipazione del pubblico);
- parzialmente l'art. 11 (Costruzione e gestione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione);
- l'art. 12 (Procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e per la fase successiva alla chiusura);
- parzialmente l'art. 13 (Prevenzione del deterioramento dello stato delle acque e dell'inquinamento dell'atmosfera del suolo);
- l'art. 14 (Garanzie finanziarie);
- l'art. 16 (Effetti transfrontalieri).

In breve, l'art. 11 deve essere applicato ad eccezione del comma 1 relativo al "direttore responsabile", tenendo presente che il direttore responsabile della cava (DLgs 624/1996) è comunque responsabile della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, indipendentemente dal fatto che la medesima non sia da autorizzare; non trova inoltre applicazione il comma 3, non applicabile in quanto non è prevista autorizzazione.

Si vuole infine ricordare che le garanzie (di ubicazione, di stabilità ecc..) in merito alle strutture di deposito devono essere comprese, come si accennerà in seguito, nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione (art. 5 del decreto).

Relativamente all'art. 13 "Prevenzione del deterioramento dello stato delle acque e dell'inquinamento dell'atmosfera e del suolo", che riguarda le competenze dell'ARPA, non è da

applicare esclusivamente il comma 6, relativo ai bacini di decantazione che comportano la presenza di cianuro, fattispecie che il decreto esclude a priori per le cave.

3. PIANO DI GESTIONE

Il decreto definisce (art. 3, lett. dd) l'operatore come colui che è titolare ai sensi dell'art. 2 del Dlgs 624/1996 (ossia il soggetto fisico o giuridico titolare del permesso di ricerca o di concessione, per le miniere, o di autorizzazione per le cave), o la diversa persona fisica o giuridica incaricata della gestione dei rifiuti di estrazione, compresi il deposito temporaneo dei rifiuti di estrazione e le fasi operative e quelle successive alla chiusura.

L'art. 5 introduce la pianificazione dell'attività di gestione dei rifiuti di estrazione attraverso il "Piano di gestione dei rifiuti di estrazione", da elaborare da parte dell'operatore, finalizzato alla riduzione al minimo dei rifiuti, attraverso il loro trattamento, il recupero e lo smaltimento, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.

Il Piano di gestione è obbligatorio per tutte le attività estrattive e, come espressamente definito al comma 5, il medesimo è presentato come sezione del piano globale dell'attività estrattiva, predisposto al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'attività estrattiva stessa da parte dell'autorità competente.

Il successivo comma 6 prescrive che l'autorità competente approvi il piano, e le eventuali modifiche, controllandone l'attuazione.

Dal punto di vista istruttorio ed autorizzativo la norma è chiara; essa inserisce l'obbligo di presentare detto Piano all'interno del progetto di coltivazione e recupero ambientale dell'attività estrattiva.

Ancora nei riguardi delle procedure, il comma 4 prescrive che il piano di gestione possa essere modificato dall'operatore. Le modifiche devono essere notificate all'autorità competente nel caso in cui abbiano carattere di modifiche sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati; il comma prescrive inoltre che il piano debba essere comunque riesaminato ogni cinque anni.

Si tralascia in questa sede la lettura e il commento approfondito dell'articolo in merito alle finalità e contenuti del piano di gestione, materie definite in modo piuttosto chiaro nel testo che discende dalla traduzione della direttiva.

Tra le finalità del piano si ritiene comunque importante segnalare l'obiettivo di ridurre i quantitativi da mettere in deposito definitivo, predisponendo un piano di coltivazione in cui siano utilizzate sostanze non inquinanti e le tecniche di estrazione siano volte alla riduzione degli sfridi, oppure predisponendo un piano di riutilizzo degli sfridi.

Il contenuto dell'articolo incentiva l'applicazione delle migliori tecniche di coltivazione ed è in linea con le tendenze che negli ultimi anni sono state perseguite ed incentivate in Piemonte dalla Regione e dalle province.

Si evidenzia inoltre come il Piano di gestione richieda la caratterizzazione dei rifiuti a norma dell'allegato I al decreto, che a sua volta prevede indicazioni sui seguenti aspetti:

- caratteristiche chimiche e fisiche del materiale,
- stabilità alle condizioni atmosferiche/meteorologiche di superficie,
- tipo di minerale o minerali estratti,
- natura dello strato di copertura e dei minerali di ganga che saranno rimossi nel corso delle operazioni,
- classificazione dei rifiuti ai sensi della voce pertinente della decisione 2000/532/CE,
- descrizione delle sostanze chimiche utilizzate nel trattamento delle risorse minerali e relativa stabilità,
- descrizione del metodo di deposito e sistema di trasporto dei rifiuti di estrazione.

È chiaro inoltre, dalla lettura dell'articolo, come sia il piano a descrivere le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione, nonché a proporre la loro classificazione. Nel caso in cui l'operatore non ritenga necessaria una struttura di deposito di categoria A, il piano dovrà contenere le informazioni e motivazioni che giustificano la scelta.

Si ricorda che tutte le attività estrattive, ai sensi dell'art. 21, si dovranno adeguare alle disposizioni del decreto, predisponendo il Piano di gestione entro il 1° maggio 2012.

4. CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI DEPOSITO DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

L'articolo 3 del decreto definisce espressamente il concetto di struttura di deposito elencandone alcune tipologie:

r) struttura di deposito dei rifiuti di estrazione: qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.

Il decreto prevede che tutti i rifiuti di estrazione siano raccolti e stoccati in una struttura di deposito come sopra definita, in particolare ricadono nella definizione:

1. le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A e le strutture per i rifiuti di estrazione caratterizzati come pericolosi nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
2. le strutture per i rifiuti di estrazione pericolosi generati in modo imprevisto, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a sei mesi;
3. le strutture per i rifiuti di estrazione non inerti non pericolosi, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a un anno;
4. le strutture per la terra non inquinata, i rifiuti di estrazione non pericolosi derivanti dalla prospezione o dalla ricerca, i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba nonché i rifiuti di estrazione inerti, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a tre anni;

Si evidenzia che, fatte salve le valutazioni relative al sito, i bacini di decantazione dei limi di frantumazione delle attività estrattive, che producono materiali inerti senza l'uso di flocculanti, rientrano nel sopra definito caso 4., mentre per i bacini di decantazione dei limi di frantumazione, nel caso in cui la separazione dal minerale sia ottenuta anche con l'utilizzo di flocculanti, il Piano di gestione dovrà caratterizzare i rifiuti secondo le previsioni dell'Allegato I, cioè in base ai criteri definiti dal Dlgs 152/2006 e dalla direttiva 2000/532/CE, e le strutture di deposito potranno essere classificate come rientranti nelle altre fattispecie.

Particolarmente interessanti sono le definizioni contenute nell'articolo 3, alle quali si rimanda.

I criteri per definire le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione sono espressi all'Allegato II:

Criteri per la classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione

Una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione è classificata nella categoria A se:

1. il guasto o cattivo funzionamento, quale il crollo di un cumulo o di una diga, potrebbe causare un incidente rilevante sulla base della valutazione dei rischi alla luce di fattori quali la dimensione presente o futura, l'ubicazione e l'impatto ambientale della struttura, oppure
2. contiene rifiuti di estrazione classificati come pericolosi ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, oltre un determinato limite, oppure
3. contiene sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE oltre un determinato limite.

Dalla lettura dei disposti dell'art. 5, in cui è previsto che nel Piano di Gestione l'operatore definisca caratteristiche dei rifiuti e classifichi la struttura di deposito secondo i criteri previsti all'Allegato II, discende come il medesimo proponga la classificazione della struttura di deposito e l'Autorità competente, in attuazione dell'art. 9, valutata la proposta, classifichi la struttura di deposito.

In merito ai criteri per la classificazione, si rileva come il precedente punto 1. sia applicabile alle cave, e sia l'unico ad avere caratteristiche di discrezionalità; per quanto riguarda l'interpretazione, viene in aiuto una recente Decisione della Commissione delle Comunità Europee, adottata nella sessione del 3 febbraio 2009, in fase di pubblicazione, in cui è previsto che nei criteri per la classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione debbano essere considerate le conseguenze previste nel breve o nel lungo termine derivanti da un guasto, o da errato funzionamento di un sito di accumulo di rifiuti, in termini di:

- a. potenziale perdita di vite
- b. pericolo serio per la salute
- c. impatto ambientale serio.

Dati tali presupposti, nella situazione delle cave in Piemonte, in linea di massima, non dovrebbero risultare strutture di deposito dei rifiuti di estrazione da classificare nella categoria A.

Nelle cave esistenti si rilevano alcune comuni tipologie di strutture di deposito quali le discariche delle cave di pietre ornamentali (strutture espressamente previste all'art. 3, che il decreto definisce come "cumuli"), i bacini di decantazione dei limi di frantumazione, o altre tipologie di bacini, nonché quelle derivanti dall'accantonamento del terreno vegetale dopo un periodo di accumulo, o di deposito, superiore a tre anni.

Si osserva che, in merito alle diverse tipologie di bacini di decantazione (definiti alla lettera o) del primo comma dell'articolo 2 del decreto), realizzati a diverso titolo sui piazzali di cave di versante (cave di materiali industriali e di pietre ornamentali), in linea di principio i medesimi dovranno essere descritti nel Piano di gestione che, a seconda delle caratteristiche, li definirà in recepimento delle previsioni del decreto.

5. AUTORITÀ COMPETENTE, ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE E RACCORDO CON LA LR 69/1978

Ancora l'art. 3 definizioni alla lettera gg) così definisce l'autorità competente:

gg) autorità competente: l'autorità definita dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e secondo il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dalle singole leggi regionali sulle attività estrattive.

In proposito non sussistono dubbi interpretativi: è evidente che la competenza sull'applicazione del decreto in Piemonte, in relazione alla lr 69/1978 è, come espressamente definito, dell'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per l'attività estrattiva, pertanto dei comuni o della Regione (art. 4 ed art. 13 della lr 69/1978); ne consegue come, in conformità al comma 6 dell'art. 5 del decreto, il controllo dell'attuazione del piano di gestione dei rifiuti dell'attività estrattiva sia di competenza dei comuni o della Regione; particolare rilievo assume in merito il terzo comma dell'art. 19 della lr 69/1978, in cui è previsto il concorso delle province alla vigilanza attuata dai comuni, in relazione anche alle ulteriori competenze di polizia mineraria che emergono dal decreto e che in Piemonte sono esercitate dalle province o dalla Regione (art. 29 della lr 44/2000).

Pertanto nella maggioranza dei casi, cioè quando come sopra espresso non siano necessarie autorizzazioni ai sensi del decreto, il piano di gestione sarà inserito nel progetto presentato e sarà oggetto di istruttoria, secondo le procedure della lr 69/1978.

La validazione della classificazione delle strutture di deposito sarà effettuata, nell'ambito dell'esame del progetto, dalle Conferenze di Servizi istituite ai sensi della lr 44/2000, che invieranno il proprio parere ai comuni.

Negli eventuali casi in cui sia previsto il conferimento dell'autorizzazione (per strutture di deposito dei rifiuti di estrazione classificate nella categoria A), in analogia con quanto avviene per i progetti di cava, ai sensi della lr 69/1978, si ritiene che i comuni, espletati i compiti previsti dall'art. 8 "Partecipazione del pubblico", debbano inviare le domande e la documentazione per l'istruttoria agli uffici provinciali ai quali, con la lr 44/2000, sono stati conferiti compiti istruttori.

In pratica, le istruttorie per le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione classificate nella categoria A si svolgeranno in modo integrato (lr 69/1978 e Dlgs 117/2008), e le Conferenze di Servizi già istituite e funzionanti, ai sensi della lr 44/2000, esamineranno e si esprimeranno anche in merito alle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione. Il parere, espresso dalla Conferenza (alla quale dovrà essere invitata, ed esprimersi, anche l'autorità regionale competente in materia di pianificazione sulla gestione dei rifiuti) sarà successivamente inviato al comune, unitamente a quello relativo alla cava. Tale parere dovrà essere inserito nel provvedimento autorizzativo del comune che comprenderà entrambe le autorizzazioni.

Nel caso di cave di competenza regionale o di miniere, la Regione, in aderenza alla lr 69/1978, attuerà le procedure istruttorie e conferirà le autorizzazioni.

6. VUOTI E VOLUMETRIE PRODOTTI DALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA ART. 10

Particolari problemi sono emersi dalla lettura ed interpretazione dell'articolo 10 del decreto. I primi due commi disciplinano l'utilizzo dei rifiuti di estrazione per la ripiena di vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva (superficiale o sotterranea) ai fini del ripristino ambientale e, più in generale, del recupero ambientale di cave e miniere. Il comma 1. ribadisce e sancisce principi tecnici consolidati, in linea con le tendenze sin qui perseguite ed applicate in Piemonte nell'ambito della normativa preesistente; il comma 2 conferma l'importanza del Piano di gestione che contiene le garanzie di cui al comma 1.

Problematico nell'interpretazione ed applicazione è il comma 3 qui riportato:

3. Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto è sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti.

Una lettura restrittiva del comma 3, comporterebbe infatti che, mentre le varie tipologie di recuperi ambientali (rilevati, sottofondi, ecc.), come previsto dalle norme vigenti (art. 216 DLgs 152/2006 e smi e DM 5 febbraio 1998), rimarrebbero sottoposte alle procedure semplificate, i recuperi ambientali dei vuoti di cava dovrebbero essere effettuati allestendo discariche per inerti (procedura ordinaria prevista dall'art. 208, del DLgs 152/06 e smi), anche se per tali operazioni, in entrambi i casi, vengono utilizzati gli stessi residui e nonostante che i recuperi in cava offrano migliori garanzie sia dal punto di vista progettuale che di controllo. È infatti da tener presente come, per le cave, per assicurare l'attuazione del recupero ambientale, sia prescritta la presentazione di idonee garanzie finanziarie.

Gli esercenti di attività estrattive che a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione, sono tenuti al recupero ambientale delle loro aree di cava, prima dell'entrata in vigore del decreto hanno sempre utilizzato per i riempimenti materiali inerti esclusi dalla normativa sui rifiuti o i residui di cui all'All. 1 del DM 5 febbraio 1998, in base alle procedure semplificate, come previsto dall'art. 216 del DLgs 152/2006, ovvero allestendo discariche per rifiuti inerti, sebbene quest'ultima opzione venga raramente adottata, in quanto le succitate operazioni di ripristino sono normalmente finalizzate alla riqualificazione delle intere aree di cava.

In Piemonte i rifiuti inerti recuperati con procedura semplificata, di cui all'art. 216 del DLgs 152/2006, sono circa 2.000.000 t/a e buona parte sono utilizzati sia per recuperi ambientali di cava sia per la formazione di rilevati, piazzali e sottofondi stradali; un consistente quantitativo di rifiuti inerti e fanghi, oggetto di recupero, deriva dalla lavorazione e trasformazione, non in loco, dei materiali estratti dalla coltivazione di cave e gli stessi sono normalmente riutilizzati nei recuperi ambientali delle medesime cave.

Tenendo conto di quanto sopra evidenziato, per evitare tale incongruenza, ed in vigore del DM 5 febbraio 1998, le Direzioni regionali Ambiente ed Attività Produttive hanno formulato al Ministero dell'Ambiente specifico quesito in merito all'applicazione del comma.

La Regione Piemonte infatti, anche nell'ambito del "Coordinamento interregionale per le Risorse minerarie e per la Geotermia", in sede di esame congiunto del decreto ritiene che l'art. 10 comma 3 del DLgs 117/2008 non escluda la possibilità di continuare ad avvalersi delle procedure semplificate per le operazioni di recupero ambientale dei vuoti di cava, effettuate utilizzando i residui elencati nel DM 5 febbraio 1998 ed in particolare i residui che originano dalla filiera estrattiva, quali ad esempio gli sfridi, i fanghi, le polveri di segazione e di lavorazione dei materiali lapidei.

Da quanto sopra, in considerazione del quesito posto, e della posizione condivisa dalle regioni nell'ambito del sopraccitato coordinamento (fatto salvo l'eventuale riscontro, da parte del Ministero, contenente una diversa interpretazione), si ribadisce l'interpretazione sopra esposta per la quale sia corretto continuare ad avvalersi delle procedure semplificate, per le operazioni di recupero ambientale dei vuoti di cava, effettuate utilizzando i residui elencati nel DM 5 febbraio 1998, salvo che, in presenza di particolari criticità ambientali, quindi a fini precauzionali e cautelativi, si ritenga opportuno limitare le operazioni di recupero ambientale dei succitati vuoti di cava, tramite l'esclusivo utilizzo dei soli residui che originano dalla filiera estrattiva.

A margine si rileva che resta nel contempo possibile l'utilizzo delle "terre e rocce da scavo" per il recupero ambientale o per il riempimento dei vuoti, così come definite dall'art. 186, e secondo le procedure del Dlgs 152/2006 e smi.

7. SPECIFICHE IN MERITO ALLE MINIERE

La Direttiva UE, recepita dal decreto, fu emanata al fine di colmare una lacuna normativa, in quanto gli sterili derivanti dalle attività estrattive erano esclusi dalle leggi sui rifiuti. Alcuni "incidenti rilevanti" accaduti in varie parti dell'Europa, quali la frana dei bacini della miniera "Prestavel" nel Comune di Stava, e la fuoriuscita di fanghi contenenti cianuri in Romania, portarono a definire un impianto normativo mirato più alle miniere, che non alle cave.

Questo perché la tipologia dei minerali, oggetto di concessione mineraria, e le operazioni di estrazione e trattamento generalmente comportano la possibilità di un maggiore impatto sull'ambiente, rispetto alle attività di estrazione di materiali per usi industriali o edilizi (cave).

Ciò premesso, le procedure di applicazione del decreto alle miniere non differiscono da quelle sopradescritte con riferimento alle cave. E' evidente che il piano di gestione richiesto ai sensi dell'art. 5 dovrà dettagliare tutti gli elementi necessari ad una corretta classificazione della struttura di deposito.

Si può osservare che, quasi sicuramente, le miniere metallifere avranno strutture di deposito di categoria A, proprio in dipendenza dalle caratteristiche dei minerali estratti (in genere solfuri o arseniuri metallici) e dalle operazioni di arricchimento.

La struttura di deposito di categoria A deve essere espressamente autorizzata secondo le procedure di cui all'art. 7. Ad essa si applicano gli artt. 8 (partecipazione del pubblico), 11 (costruzione e gestione delle strutture), 12 (chiusura della struttura), 13 comma 6 (, 14 (garanzie finanziarie), 16 (effetti transfrontalieri), 17 (controlli dell'autorità competente) e 19 (sanzioni).

L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente mediante una apposita Conferenza di Servizi, dopo aver acquisito il parere dell'autorità regionale competente in materia di pianificazione sulla gestione dei rifiuti. L'autorizzazione ha validità pari a quella relativa all'attività estrattiva e il piano di gestione è comunque riesaminato ogni 5 anni.

Le strutture di deposito di categoria A sono soggette a controlli da parte dell'autorità competente, con cadenza almeno annuale.

A norma dell'art. 21 le strutture di deposito già autorizzate o già in funzione al 1° maggio 2008, si devono conformare alle disposizioni del decreto entro il 1° maggio 2012.

Infine, l'art. 23 prevede che gli oneri derivanti dalle attività per le quali è prevista l'autorizzazione, la relazione sul monitoraggio, la procedura di chiusura, i controlli e le verifiche del periodo transitorio siano a carico degli operatori, secondo tariffe e modalità di versamento stabilite sulla base del costo effettivo del servizio.